

Strembo, 30 dicembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Gettoni di presenza e competenze spettanti ai membri del Comitato di gestione: impegno di spesa per l'anno 2016 (euro 8.100,00 sul capitolo 100).

L'articolo 16, 1. comma, del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recita: "*..omissis.. ai componenti della Giunta esecutiva spetta un'indennità di carica stabilita dal Comitato di gestione, nei limiti dell'importo previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).*

I commi 2., 3. e 4. del medesimo articolo recitano:

2. *"Agli altri componenti del Comitato di gestione sono corrisposti i gettoni di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 1958 con riferimento ai componenti non appartenenti ad amministrazioni pubbliche.*

3. *Ai soggetti previsti dai commi 1 e 2, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, competono i rimborsi spesa, qualora non goduti presso l'ente di provenienza, nelle misure e con le modalità previste dalla legge provinciale n. 4 del 1958.*

4. *Le indennità, i compensi e i rimborsi previsti da questo articolo sono corrisposti a carico del bilancio dell'Ente Parco".*

La misura del gettone per ogni giornata di partecipazione alle riunioni è stabilita in euro 9,00 per i componenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche ed euro 18,00 negli altri casi.

Presupposti per l'attribuzione del gettone di presenza in misura ridotta sono lo status "pubblico" del soggetto e la sua nomina in quanto appartenente ad amministrazione pubblica, sia come pubblico dipendente, sia come soggetto legato all'amministrazione pubblica da rapporto di servizio onorario, con l'esclusione di nomina a titolo privato.

Vista la composizione del Comitato di gestione e della Giunta esecutiva disposta dagli artt. 3 e 7 del decreto del Presidente della

Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., i presupposti di cui al punto precedente ricorrono nei confronti del rappresentante del Museo Tridentino di Scienze Naturali, della Fondazione Edmund Mach e dei Dirigenti dei vari Servizi provinciali.

La modifica della normativa in materia di compensi spettanti ai dipendenti provinciali chiamati a far parte di organi collegiali, disposta dalla legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 con decorrenza 21 marzo 1990, ha introdotto (art. 41) il diritto a percepire i compensi e le indennità stabiliti dalla normativa dell'Ente presso il quale ricoprono la carica di amministratore in seguito a nomina o designazione dell'organo provinciale.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda i soggetti appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, tali compensi rientrano nella fattispecie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1., lettera b), del Testo Unico delle Imposte Dirette; ne consegue che gli stessi sono soggetti alle ritenute fiscali e all'I.R.A.P.. In tutti gli altri casi, invece, ci troviamo di fronte a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1., lettera c-bis del Testo Unico delle Imposte Dirette, e quindi il compenso verrà assoggettato al contributo I.N.P.S. – gestione separata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/1995 e successive modificazioni (1/3 di questo contributo a carico dell'amministratore e 2/3 a carico dell'Ente), alle ritenute fiscali ed all'I.R.A.P..

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 19 novembre 2010, n. 2640, nella quale vengono individuati i limiti massimi per i compensi agli amministratori degli enti strumentali.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2010, n. 3076, nella quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni, in seguito modificati con deliberazione della Giunta provinciale 19 agosto 2011, n. 1764.

Preso atto che le precitate convenzioni provinciali lasciano invariati i limiti più stringenti già previsti dal Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Preso atto inoltre di quanto indicato all'art. 53 bis (Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza), della legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 1997, che prevede:

"1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge

provinciale n. 3 del 2006. 2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica. 4. Quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina”.

Considerato che al momento, non sono previste nuove elezioni degli Organi dell'Ente e in riferimento anche a quanto avvenuto negli ultimi anni, si prevedono per l'anno 2016 due sedute del Comitato di gestione.

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e il relativo bilancio finanziario gestionale, adottati dalla Giunta esecutiva e dal Comitato di gestione, rispettivamente con deliberazioni n. 151 di data 17 dicembre 2015 e n. 29 di data 29 dicembre 2015, risulta opportuno assumere l'impegno di spesa per i gettoni di presenza da corrispondere ai membri del Comitato di gestione (con esclusione del Presidente e della Giunta esecutiva) per n. 2 sedute dell'anno 2016, con le misure e modalità sopra richiamate, come di seguito meglio evidenziato:

- ✓ euro 2.600,00, di cui euro 2.088,00 per gettoni di presenza ed euro 512,00 per oneri contributivi e assicurativi sugli stessi, al capitolo 100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.01.001);
- ✓ euro 5.500,00, per gli eventuali rimborsi spesa a seguito all'espletamento dell'attività di servizio, al capitolo 100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.01.002).

Si precisa che, l'importo di euro 8.100,00 è determinato in via presuntiva in quanto lo stesso deve essere liquidato sulla base delle presenze effettive alle sedute ed inoltre dovrà essere verificata, ai sensi dell'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la posizione in merito allo stato di quiescenza e di ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, per ciascun componente del Comitato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre 2015 *"Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo bilancio finanziario gestionale"*;
- vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29 dicembre 2015 *"Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla Giunta provinciale"*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*,

determina

1. di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la somma presunta di euro 8.100,00, per n. 2 sedute del Comitato di gestione dell'anno 2016, come di seguito meglio evidenziato:
 - ✓ euro 2.600,00, di cui euro 2.088,00 per gettoni di presenza ed euro 512,00 per oneri contributivi e assicurativi sugli stessi, al capitolo 100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.01.001 – Codice Siope 1101);
 - ✓ euro 5.500,00, per gli eventuali rimborsi spese a seguito all'espletamento dell'attività di servizio, al capitolo 100 del bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce di bilancio U.1.03.02.01.002 – codice Siope 1101);

2. di prendere atto che la spesa indicata al punto 1. è determinata in via presuntiva in quanto la stessa deve essere liquidata sulla base delle presenze effettive alle sedute e previa verifica, per ciascun componente del Comitato, delle posizioni in merito allo stato di quiescenza, ai sensi dell'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e di ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti;
3. di integrare con un successivo provvedimento del Direttore l'impegno di cui al punto 1., qualora le sedute del Comitato fossero superiori alle due unità.

Ms/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti